ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

CORSO D'AUGUSTO N. 231
47921 RIMINI (RN)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Sommario

1. Premessa e finalità perseguite 3
2. Soggetti legittimati a rendere una segnalazione 3
3. Oggetto della segnalazione 3
4. Materie escluse dalla segnalazione 4
5. Contenuto della segnalazione 5
6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni 5
6.1 Piattaforma informatica Whistleblowing PA 6
6.2 Incontro in presenza con il Gestore delle segnalazioni 6
7. Riscontro 7
8. Il gestore della segnalazione 7
9. Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare 7
10. Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione 8
10.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità 8
10.2 Fase istruttoria 8
10.3 Fase conclusiva ed esiti 8
11. Reportistica 9
12. Tracciabilità e archiviazione 9
13. Le forme di tutela previste per il segnalante 9
14. Obbligo di riservatezza 10
15. Tutela dei dati personali 11
16. Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC 11
17. Divulgazione pubblica 11
18. Schema riassuntivo di gestione del processo di segnalazione 13

1. Premessa e finalità perseguite

Attraverso il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionali e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Rimini (di seguito, per brevità, "Ordine") è soggetto all'applicazione del decreto che introduce, in seno all'Ordine, il dovere di individuare uno o più canali interni che consentano, ai soggetti legittimati, di rendere una segnalazione per un'azione o omissione ai sensi della normativa vigente.

Il decreto introduce altresì il dovere, per l'Ordine, circa l'identificazione di un soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni.

Il presente documento, formulato sulla base delle disposizioni normative citate, nonché delle Linee guida elaborate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, delinea la procedura adottata da dall'Ordine.

Mediante la predisposizione di un proprio sistema di segnalazione, l'Ordine mira a promuovere un ambiente di lavoro nel quale tutti i soggetti coinvolti siano incoraggiati a far emergere eventuali azioni o omissioni incompatibili con i principi di legalità e correttezza ai quali da sempre l'Ordine si ispira.

La procedura è stata approvata dal Consiglio dell'Ordine ed è stata divulgata a tutto il personale.

Tutti i possibili soggetti segnalanti (specificati *infra*) sono invitati a consultare la presente procedura.

2. Soggetti legittimati a rendere una segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 il Soggetto segnalante è inteso come "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*". Pertanto, sono legittimati a rendere una segnalazione:

- i dipendenti dell'Ordine;
- gli stagisti e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i lavoratori in prova;
- i dipendenti cessati (es. lavoratori in pensione, dimessi, licenziati);
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività presso l'Ordine;
- i lavoratori o i collaboratori di appaltatori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ordine.

3. Oggetto della segnalazione

Il D.lgs. 24/2023 identifica le materie che possono essere oggetto di una segnalazione in base alla realtà aziendale di riferimento. Rispetto all'Ordine, le segnalazioni potranno riguardare:

- violazioni del diritto interno, quali illeciti di natura amministrativa, contabile, civile e penale;

- condotte illecite e violazioni del d.lgs. 231/01;
- violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento e inerenti ai seguenti settori
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), numeri 3), 4) e 5) D.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede, e non dovranno essere effettuate sulla base di meri sospetti o voci. Eventuali segnalazioni ingiuriose o diffamatorie saranno perseguibili nelle competenti sedi civili e penali.

4. Materie escluse dalla segnalazione

Eventuali azioni o omissioni che non rientrano nei casi previsti dal paragrafo precedente sono inammissibili.

In particolare, non dovranno essere segnalate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale.

5. Contenuto della segnalazione

Al fine di rendere una segnalazione efficace, il soggetto segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi utili per permettere al gestore della segnalazione di svolgere i dovuti accertamenti.
In particolare, il segnalante è esortato a fornire le seguenti informazioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (se conosciute);
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (se conosciuti);
- eventuali prove a supporto della segnalazione resa (es. documenti);
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (es. persone terze che possono testimoniare sui fatti).

Segnalazioni anonime

L'Ordine intente favorire l'emergere delle condotte illecite e prevede anche la possibilità di rendere una segnalazione in maniera anonima, priva di elementi che possano identificare il segnalante.
In questo caso si chiede al segnalante la massima collaborazione: la segnalazione anonima dovrà essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, al fine di permetterne una adeguata analisi e trattazione (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.): la mancanza di informazioni renderà impossibile la trattazione dei fatti segnalati.

Anche rispetto alla segnalazione anonima trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa, specificate nel paragrafo 13.

L'anonimato potrà essere assicurato esclusivamente attraverso l'impiego della piattaforma descritta nel paragrafo 6.1.; in caso di incontro con il gestore della segnalazione (come descritto al paragrafo 6.2), verrà garantita la riservatezza del segnalante, ma non sarà possibile garantire l'anonimato.

Le segnalazioni anonime ricevute saranno in ogni caso registrate. La relativa documentazione sarà conservata rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni

L'Ordine ha individuato due distinti canali che assicurano il rispetto delle disposizioni prescritte dalla normativa, garantendo la riservatezza del segnalante, di eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione.
Le segnalazioni possono essere rese mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica Whistleblowing PA, raggiungibile collegandosi al sito web dell'Ordine *https://www.architettirimini.net/*;

- incontro in presenza con il gestore delle segnalazioni.

Di seguito, si fornisce uno schema riepilogativo dei canali interni attivati dall'Ordine e utilizzabili dal segnalante.

6.1 Piattaforma informatica Whistleblowing PA

Fase compilativa della segnalazione

Accedendo al sito web del Titolare *www.architettirimini.net* il segnalante può collegarsi all'apposita piattaforma di segnalazione "Whistleblowing PA" e rendere la propria segnalazione mediante la **compilazione di un form** nel quale vengono richieste alcune informazioni necessarie per permettere la successiva analisi e istruzione della segnalazione.
Attraverso la piattaforma il segnalante può inoltre allegare documenti a supporto della propria segnalazione.
Durante la compilazione del form sulla piattaforma il segnalante potrà decidere se:
- effettuare una segnalazione anonima, priva di elementi di identificazione personale;
- effettuare una segnalazione c.d. riservata, inserendo il proprio nome, cognome e un eventuale dato di contatto (che possa essere impiegato dal Gestore, su richiesta del segnalante, in via alternativa alla piattaforma).

Fase successiva alla compilazione

Al termine della fase di compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante un codice univoco di 16 cifre, con il quale il segnalante potrà ri-accedere alla segnalazione, visionare lo "stato di avanzamento" della stessa, dialogare con il gestore e fornire, ove necessario, integrazioni.

Si precisa che il codice della segnalazione, univoco e non riproducibile, deve essere adeguatamente custodito a cura del segnalante, in quanto l'eventuale perdita di tale dato renderà definitivamente impossibile al segnalante stesso l'accesso al portale.

6.2 Incontro in presenza con il Gestore delle segnalazioni

Il segnalante può richiede al gestore delle segnalazioni di essere ascoltato per rendere la propria segnalazione attraverso un incontro in presenza. È possibile avanzare la richiesta contattando il Gestore al numero +393409880183 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30. L'incontro si svolgerà al di fuori dei locali del Titolare, in una data concordata tra le parti.

Modalità di svolgimento dell'incontro

In sede di incontro tra il gestore e il segnalante, quest'ultimo è invitato a fornire tutti gli elementi utili a comprendere la dinamica e permettere al gestore di effettuare i dovuti approfondimenti e accertamenti. Previo consenso dell'interessato, la segnalazione verrà documentata a cura del gestore mediante apposito verbale. Il segnalante potrà così verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

7. Riscontro

Sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 24/2023, **il gestore avrà a disposizione sette giorni per comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione**.
Successivamente, **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, verrà fornito un ulteriore riscontro al segnalante**[1].
Il riscontro verrà fornito attraverso la piattaforma di segnalazione "Whistleblowing PA" o mediante un diverso canale scelto dal segnalante (es. in presenza).

8. Il gestore della segnalazione

L'Ordine ha affidato la gestione del canale delle segnalazioni whistleblowing al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Arch. Cosmi Linda in quanto in possesso della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità richieste dalla normativa.
Il gestore si occuperà, tra l'altro, delle seguenti attività:

- monitoraggio di tutti i canali di segnalazioni individuati dall'Ordine
- interlocuzione con i segnalanti e riscontro alle segnalazioni
- istruzione, ove necessario, delle segnalazioni
- mantenimento dei rapporti con gli organi sociali coinvolti nella segnalazione, assicurando il rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

9. Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal gestore, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.
Il personale della società che riceve la segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti, contatterà il gestore della segnalazione che fornirà gli elementi utili per effettuare la trasmissione nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante.

[1] Il termine di tre mesi non coincide con la conclusione del processo di segnalazione: fatti particolarmente complessi, infatti, potrebbero richiedere una trattazione più lunga. In ogni caso, entro i termini indicati il segnalante riceverà un riscontro.

10. Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione

Il gestore delle segnalazioni assicurerà, durante l'intero processo di segnalazione, la perdurante garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte, salvaguardando la riservatezza degli interessati, garantendo la tempestività dei riscontri e la tracciabilità dell'intero processo.

10.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità

Innanzitutto, il gestore effettuerà un'analisi circa la ricevibilità della segnalazione.
In particolare, durante tale fase il gestore verificherà:

- che l'oggetto della segnalazione rientri tra le materie richiamate dal D.lgs. 24/2023
- che la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato, verificabile e che faccia riferimento a fatti rilevanti.

In tali casi, verrà avviata la relativa istruttoria.

Ove invece la segnalazione:

- risulti eccessivamente generica e non sia possibile avere maggiori elementi di analisi (es. qualora il segnalante non sia raggiungibile o non fornisca le necessarie integrazioni);
- non rientri nell'ambito di applicazione della normativa (c.d. segnalazioni "non inerenti" come indicate nel paragrafo 4)

il gestore provvederà ad archiviare la segnalazione ricevuta e a darne comunicazione al segnalante.

10.2 Fase istruttoria

L'obiettivo dell'istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.
Il gestore procederà alle dovute analisi del caso.
In questo caso:

- verranno analizzati gli elementi forniti dal segnalante;
- verranno chiesti al segnalante, ove necessario, eventuali integrazioni (mediante la piattaforma informatica o attraverso il diverso recapito indicato dall'interessato);
- verrà proposta, ove necessaria e nel rispetto della riservatezza, l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Per specifiche materie, o al fine di comprendere più chiaramente le dinamiche segnalate, il gestore potrà interfacciarsi con le funzioni aziendali competenti, avendo cura di rimuovere tutte le informazioni che possano rivelare l'identità dei soggetti coinvolti.

10.3 Fase conclusiva ed esiti

Al termine della fase istruttoria, dopo aver visionato la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, aver provveduto all'audizione dello stesso e aver proceduto alla disamina del caso, qualora la segnalazione risulti infondata, il gestore procederà all'archiviazione della medesima, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione fosse fondata, il gestore predisporrà una apposita relazione condividendola con il Consiglio dell'Ordine. La relazione conterrà le azioni intraprese, le conclusioni raggiunte ed eventuali spunti di miglioramento.
Il segnalante verrà adeguatamente informato circa le conclusioni raggiunte.

Come sottolineato da Anac, non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente e oggetto di segnalazione, che saranno invece valutati dal Consiglio dell'Ordine, che adotterà anche le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

11. Reportistica

Oltre alla relazione effettuata al termine dell'attività istruttoria su una specifica segnalazione, con cadenza annuale il gestore realizzerà un report sulle attività di gestione dei canali di segnalazione.
All'interno del report annuale verrà dato atto delle attività condotte, delle segnalazioni archiviate senza essere state istruite e delle segnalazioni anonime. Tutti i report non conterranno dati personali, al fine di preservare la riservatezza delle parti coinvolte.

12. Tracciabilità e archiviazione

In ottemperanza al principio di minimizzazione ex art. 5 GDPR, il gestore delle segnalazioni provvederà a conservare unicamente la documentazione necessaria e sufficiente alla conduzione delle proprie attività, eliminando immediatamente le informazioni non pertinenti o superflue.
I dati pertinenti saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare avviato a seguito della segnalazione.

Le informazioni pervenute attraverso la piattaforma verranno conservate sulla stessa, mentre la documentazione cartacea redatta o ricevuta dal gestore in sede di incontro con il segnalante sarà conservata sottochiave a cura del gestore delle segnalazioni.
Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea.

13. Le forme di tutela previste per il segnalante

Il decreto legislativo 24/2023 definisce "ritorsione" *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*.
A titolo puramente esemplificativo, può essere definita "ritorsione" il licenziamento, la retrocessione o la mancata promozione, la coercizione, l'intimidazione, le molestie ecc. derivanti dall'aver effettuato una segnalazione.

Qualsiasi atto di ritorsione è vietato e nullo. Se accertato, l'atto ritorsivo può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile e a sanzioni e procedimenti penali da parte delle Autorità competenti.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 D.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano al segnalante e:

- al facilitatore, cioè una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione si applicano purché:

1- al momento della segnalazione il segnalante avesse il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;
2- la segnalazione sia stata effettuata attraverso le modalità indicate nella presente procedura.

14. Obbligo di riservatezza

Verrà assicurata la riservatezza del segnalante, del soggetto segnalato e del contenuto della segnalazione. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. Si precisa altresì che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini

del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il consenso verrà adeguatamente raccolto mediante la richiesta di sottoscrizione di apposito documento, nel quale verranno rese note le ragioni della rivelazione dei dati.

15. Tutela dei dati personali

L'Ordine degli architetti di Rimini tratterà i dati personali acquisiti nell'ambito delle segnalazioni rese ai sensi del Dlgs. 24/2023 in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, garantendo la tutela del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, verranno trattati solo i dati necessari al raggiungimento delle finalità ed entro i termini prescritti dalla legge.

L'Ordine degli architetti di Rimini ha provveduto a nominare formalmente il personale incaricato e i responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE inviando un'e-mail all'indirizzo rpd@studiolegalepatrignani.it .

Si rinvia integralmente all'informativa sul trattamento dei dati messa a disposizione dal Titolare.

16. Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC

In presenza di alcuni e circoscritti presupposti, di seguito riportati, il segnalante potrà effettuare la propria segnalazione direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma reperibile sul web dell'Autorità.

Tale piattaforma rappresenta il c.d. "canale esterno" e potrà essere utilizzato dal segnalante al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 6 del Decreto legislativo 24/2023, in particolare quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

17. Divulgazione pubblica

Sulla base di quanto indicato dall'art. 15 del D.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficiando della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

18. Schema riassuntivo di gestione del processo di segnalazione

